STUDIO TORDELLI - LEVRATTI
DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE REGINA GIOVANNA N. 9 - MILANO 20129
TEL. 02 20 43 407 - 02 20 49 972 - FAX 02 29 52 83 17
E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT
COD. FISC. / P. IVA: 11355400158

A tutti i Clienti

Dello Studio

Loro sedi

Milano, 1 febbraio 2017

Oggetto: Compensazione orizzontale del credito IVA vietato in presenza di ruoli scaduti

La compensazione orizzontale del credito IVA è preclusa al verificarsi di determinate condizioni. Un limite alla compensazione del credito Iva annuale si riviene nell'art. 31 c. 1 DL 78/2010. La richiamata disposizione normative prevede l'impossibilità:

- di utilizzare in **compensazione orizzontale crediti erariali** (tra cui il **credito Iva**)
- per **"versare" debiti erariali** (sono compensabili somme di origine diversa: previdenziali, IMU, ecc.)

in presenza di:

- **debiti erariali** (sono esclusi debiti di altra origine: previdenziali, IMU/Tasi; ecc.)
- iscritti in **ruoli già scaduti** (la cui cartella di pagamento è dunque stata notificata **da più di 60 gg**)
- di ammontare **superiore a € 1.500** da riferire ad imposte ed accessori (imposta + sanzioni + interessi + aggio + spese di notifica).

A tal fine (CM 13/2011):

- la presenza di un ruolo scaduto per debito erariale superiore a € 1.500 impedisce la compensazione dell'intero credito a disposizione
- non rileva il tipo di ruolo (ordinario o straordinario, a titolo definitivo o provvisorio)
- la limitazione non opera in presenza di sospensione (giudiziale o amministrativa) o di rateizzazione (ciò che rileva è il mancato pagamento delle rate).

RIMOZIONE DELLA CAUSA OSTATIVA: il contribuente, prima di utilizzare il credito Iva

- è tenuto a **saldare il ruolo scaduto**
- anche utilizzando in compensazione il credito stesso tramite in **mod. F24 RUOL**, dove indica il **ruolo che intende pagare** (potrebbero essere presenti più ruoli) e **la provincia di competenza** dell'agente della riscossione.

SANZIONI: la CM 13/2011 ha chiarito che la sanzione applicabile è pari al **minore** tra i seguenti importi:

- **50% dell'importo iscritto a ruolo**
- **100% dell'ammontare indebitamente compensato.**

Esempio

Snc ha omesso il versamento di ritenute effettuate nell'anno 2011, a fronte del quale è stato emesso un avviso bonario non pagato che è sfociato in un ruolo emesso a ottobre 2015.

La società presenta un credito Iva 2016 per €. 20.000; per utilizzarlo deve operare come segue:

a) prima estingue il ruolo tramite compensazione in **F24 RUOL**

b) poi può utilizzare (nei limiti del monitoraggio dei crediti Iva) il credito.

Rimanendo a disposizione porgiamo cordiali saluti

Studio Tordelli Levratti

Dott Domenico Scordamaglia